

Srl semplificata senza limiti d'età

Il dato anagrafico è spartiacque per spese notarili e altri oneri

Pagina a cura
DI FRANCESCO PAU

Srl semplificata estesa agli over 35. Scompare nell'ultima versione del cosiddetto decreto crescita il limite d'età per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate. La modifica mira non solo ad allargare la platea dei potenziali beneficiari della normativa in oggetto, ma anche a prevenire le inevitabili trasformazioni in srl «normali» una volta che i soci avessero superato l'età dei 35 anni, prevista come condizione essenziale per la costituzione semplificata. Mantenere l'elemento anagrafico come preclusivo della possibilità di accedere a un modello societario che, proprio nelle migliori intenzioni del legislatore, doveva servire a facilitare l'accesso al mondo imprenditoriale attraverso procedure semplificate e (anche qui nelle migliori intenzioni) a un contenimento dei costi, rischia di trasformarsi in un boomerang per i, presunti, beneficiari. Infatti con il naturale raggiungimento dei limiti d'età dei soci, le semplificate avrebbero dovuto, ex lege, trasformarsi in srl normali con un aggravio di costi sia in termini di capitalizzazione sia per quanto concerne le spese notarili e accessorie. Il, presunto, risparmio, iniziale si trasformava quindi in un differimento di maggiori costi futuri con il risultato di scoraggiarne l'adozione soprattutto nei soggetti over 30. Il dato anagrafico torna in evidenza quale elemento distintivo tra i soci in relazione alle spese notarili e ad altri oneri di legge. Più specificamente mentre per gli under 35, oltre alla non corresponsione degli onorari notarili, è espressamente prevista l'esenzione dall'imposta di bollo normalmente dovuta per l'atto costitutivo e per l'iscrizione nel registro delle imprese, per gli over 35 restano applicabili sia il diritto di bollo sia gli onorari notarili, seppure questi ultimi ridotti alle sole spese generali e nei limiti di un importo massimo ancora in via di definizione. Per quanto riguarda invece la patrimonializzazione della società semplificata si prevede la costituzione di una riserva indisponibile di 10 mila euro da costituirsi con il 25% degli utili di bilancio. Le differenze con le normali società a responsabilità limitata tendono quindi ad assottigliarsi nel tempo quando anche si consideri che il requisito del capitale sociale minimo non inferiore ai diecimila euro di capitale previsto ex lege all'inizio della vita societaria non viene del tutto soppresso, ma semplicemente differito nel tempo collegandosi la sua realizzazione a un vincolo di indisponibilità degli utili futuri invece che a un apporto iniziale dei soci. Il divieto di modificare lo statuto

Srl semplificata a confronto	
L'art. 2463-bis senza modifiche	Le modifiche
<p>1. Il limite di età: divieto di avere soci over 35</p> <p>La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione</p>	<p>1. Nessun limite di età: possibile avere anche soci con più di 35 anni</p> <p>La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche</p>
<p>2. L'atto costitutivo: modello standard</p> <p>L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; luogo e data di sottoscrizione. gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci 	<p>2. L'atto costitutivo: continua a essere previsto il modello standard con l'espressa previsione della nullità di ogni clausola contraria</p> <p>L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; luogo e data di sottoscrizione. gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. <p>Con atto di natura non regolamentare del ministro della giustizia è adottato, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, il modello standard cui devono conformarsi l'Atto costitutivo e lo Statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa, sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo</p>
<p>3. La disclosure della forma societari semplificata</p> <p>La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico</p>	<p>3. La disclosure della forma societari semplificata: invariata</p> <p>La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico</p>
<p>4. La riserva indisponibile: non prevista</p>	<p>4. La riserva indisponibile: obbligatoria fino al raggiungimento di 10.000 euro</p> <p>Una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l'ammontare di 10.000 euro</p>
<p>5. Divieto di cessione quote agli over 35</p> <p>È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo</p>	<p>5. Divieto di cessione quote agli over 35: eliminato</p>
<p>6. Rinvio alla disciplina generale delle srl</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili</p>	<p>6. Rinvio alla disciplina generale delle srl: invariato</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili</p>

standard costituisce invece un forte elemento distintivo rispetto all'autonomia concessa alle normali srl in cui il legislatore (specialmente post riforma del 2003) aveva impresso una più marcata possibilità di personalizzazione tanto da far parlare talvolta di intuitu personae che nelle semplificate si esprimeva attraverso il divieto di ingresso ai soci, persone fisiche, che non superassero il previsto limite d'età. Il codice prevede inoltre che con atto di natura non re-

golamentare del ministro della giustizia è adottato, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, il modello standard cui devono conformarsi l'atto costitutivo e lo statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa, sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo. Proprio in attuazione dell'obbligo di adottare un modello standard di statuto e atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata nonché di

quello di individuare individuali i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in merito. In particolare nel rilevare la sostanziale correttezza dello schema di modello sottoposto alla sua valutazione precisa che i profili non espressamente regolati dalle disposizioni espresse nel modello standard sono integrati dalle opzioni normative del codice civile, ove non diversamente voluto dalle parti nella libera

esplicazione della loro libertà negoziale. Trattandosi di parere redatto nelle more delle modifiche da ultimo introdotte dal decreto per la crescita è lecito pensare che si renda necessario, a breve, un ulteriore parere aggiornato.